

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1015
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
TOZZI, CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);	
FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358)	1015
PRESIDENTE	1015, 1016, 1017
BORSARI	1016
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1016, 1017
JACAZZI	1016
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	1016, 1017
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1968, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province (3164);	
BISAGLIA ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1968, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (4880)	1017
PRESIDENTE	1017, 1018, 1019
LA BELLA	1018
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	1018

La seduta comincia alle 18,15.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dietl, Pellicani e Simonacci.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186); Foderaro: Adeguamenti economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: « Adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 »; Foderaro: « Adeguamenti economici per il clero ».

Vorrei ricordare che la discussione è stata rinviata già il 29 novembre 1967 per ascoltare la replica del relatore e del ministro, ma successivamente il 14 dicembre 1967, il 10 gennaio 1968, il 31 gennaio 1968 si è deliberato di rinviare ulteriormente le due repliche su proposta dei deputati Iacazzi e Borsari.

Spero che oggi possano, finalmente, replicare il relatore ed il Governo.

BORSARI. Non siamo contrari alla replica, ma fin d'ora anticipiamo che desidereremo che i lavori fossero regolati in modo che la Commissione rinviasse la votazione dell'ultimo articolo alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Potrà fare questa proposta, onorevole Borsari, in sede di esame dell'ultimo articolo.

BORSARI. Ho voluto anticipare questa proposta perché la Commissione si regoli in modo da non perdere tempo.

PRESIDENTE. Si tratta di un provvedimento al nostro esame da molto tempo ed il Presidente non desidera collaborare ad ulteriori rinvii.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Mi sembra che la relazione già svolta sia stata molto estesa sotto tutti i punti di vista.

Parlando dell'aumento della indennità di congrua ai vescovi ho fatto osservare che i vescovi sono stati equiparati alla restante parte del clero con la legge 2 febbraio 1922, n. 164, che è stata recepita nei patti lateranensi, e permane pertanto l'obbligo di cui alla legge originaria di supplire, per quanto riguarda il clero, alle deficienze dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale stabilito dalle leggi in vigore. Ricordo alla Commissione che sempre si è seguito il sistema dell'adeguamento prescritto dalla legge istitutiva nel 1890, nel 1918, nel 1919, nel 1920, nel 1925, nel 1946 e così via.

È chiaro che l'adeguamento non è corrispondente al diminuito valore d'acquisto della moneta, ma abbiamo dovuto limitarci alla cifra di 3 miliardi perché solo questa cifra ci è stata messa a disposizione dal tesoro. Tuttavia con 3 miliardi si possono aumentare di una percentuale del 30 per cento i benefici di congrua.

IACAZZI. Avevamo chiesto se fosse possibile diminuire la percentuale di aumento e lasciare inalterato l'articolo 2 della originaria proposta di legge Tozzi Condivi.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. L'articolo 2 del testo originario comporta un aumento di spesa per parroci, viceparroci, coadiutori e cappellani, il cui obbligo di mantenimento spetta al parroco, che non è neppure identificabile né per quanto riguarda la spesa, né per quanto riguarda il numero delle persone che dovrebbero goderne. Dato il limitato numero di vescovi ed arcivescovi, non ritengo che possiamo trasferire le economie realizzate ai beneficiari dell'originario articolo 2, né possia-

mo dire: adeguando il valore della moneta escludiamo alcune categorie.

Ci troviamo di fronte ad una categoria che va dal parroco o da altri piccoli funzionari investiti dell'obbligo di curare le anime fino ai vescovi ed arcivescovi, e a chi dice che l'assegno destinato ad arcivescovi e vescovi è assai superiore a quello destinato ai parroci e viceparroci vorrei fare notare che un vescovo di diocesi ha una amministrazione e delle esigenze assai superiori a quelle dei parroci e deve anche provvedere ad aiutare i parroci e gli altri sacerdoti che con questi ultimi collaborano.

L'onorevole Tozzi Condivi, dopo avere fatto i calcoli sulla base dei 3 miliardi concessi, ha dovuto rinunciare alla sua originaria proposta di legge. Speriamo che nella prossima legislatura vi sia la possibilità di venire incontro anche alle esigenze del clero minore.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Concordo con quanto ha detto il relatore e presento a nome del Governo un nuovo testo che migliora dal punto di vista tecnico quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del testo presentato dal Governo:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

ART. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.

ART. 3.

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 degli stadi di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968 e dei

corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Devo fare osservare al Sottosegretario che la formula dell'articolo 3 mi sembra tecnicamente un po' imperfetta. Inoltre, poiché la Commissione bilancio aveva dato una diversa indicazione di copertura riferita al 1967 ed ora occorre imputare la spesa anche per il 1968, e considerando che nel frattempo sono intervenute la nota di variazione per il 1967 e la presentazione del bilancio 1968, mi sembra di tutta evidenza che si deve chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Dal punto di vista tecnico la formula può essere rielaborata.

PRESIDENTE. Allo stato dei fatti abbiamo un nuovo testo presentato dal Governo anche per quanto riguarda la copertura e sul quale si dovrà chiedere il parere della Commissione bilancio. Come Presidente non posso permettere deroghe procedurali.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Sia la nota di variazione per il 1967 sia il bilancio 1968 indicano per tale spesa il capitolo 3523.

PRESIDENTE. In tal caso dovremmo dire « All'onere di 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà nell'esercizio finanziario 1967... e nell'esercizio finanziario 1968... ». Evidentemente adesso manca l'indicazione per il 1968.

In ogni caso, non possiamo modificare il testo senza avere un nuovo parere della Commissione bilancio.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Mi sembra che la variazione riguardi non tanto la sostanza quanto il numero del capitolo indicato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. La Commissione bilancio aveva espresso il parere prima della presentazione della nota di variazione al bilancio 1967 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1968, che non hanno mutato la copertura, ma solo la intitolazione del capitolo che ha assunto una numerazione diversa, sia per l'esercizio 1967, sia per l'esercizio 1968.

PRESIDENTE. Mi dispiace dovere contraddire il Sottosegretario.

Il capitolo 2042 dal quale era stato stabilito dalla Commissione bilancio che si potevano trarre i 3 miliardi era un capitolo riguardante l'acquisto, la conservazione e la

distribuzione del mobilio delle cancellerie e così via. Il Governo ora propone invece che ai 3 miliardi si provveda attraverso il fondo globale; e come può una Commissione di merito prendere una simile decisione per la quale non è competente? Non possiamo assumerci delle responsabilità che non ci spettano come Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Non insisto per amore di tesi, ma vorrei ricordare che il Ministro Colombo ravvisò una possibilità di copertura nella riduzione della spesa prevista nel capitolo 2042 e nella nota di variazione propose la utilizzazione di quella somma per la copertura, ed il capitolo 3523 risulta appunto dalla nota di variazione. Nel nuovo testo la stessa somma è riportata sul fondo globale. Il parere della Commissione si può richiedere per una formale precisione tecnica.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio nel suo parere del 20 luglio 1967 propose di economizzare 3 miliardi su un capitolo concernente l'acquisto, la conservazione e distribuzione di mobilio, e la proposta nuova riguarda invece l'impiego del fondo globale e certo non spetta a noi decidere se i 3 miliardi possono essere presi dal fondo globale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Essendo stato chiuso l'esercizio al 31 dicembre 1967, le economie realizzate sono passate nella nota di variazione; quindi la questione posta dal Presidente mi sembra solo formale, ma tuttavia non mi oppongo alla richiesta di un nuovo parere.

PRESIDENTE. Al fine di acquisire il parere della Commissione bilancio, perché non ritengo che possa considerarsi ancora valido il parere espresso il 20 luglio 1967, pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione.

(È approvata).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ingrao ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province (3164); Bisaglia ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (4880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ingrao, Borsari, Raffaelli,

Lajolo, Lenti, Minio, Vespignani, Matarrese, Pagliarani, Calasso, Bardini, La Bella, Gambelli Fenili, Grimaldi, Maulini, Lusoli, Beragnoli, Jacazzi e Terranova Raffaele: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province »; Bisaglia, Mattarelli Gino, Gagliardi, Sgarlata, Galluzzi Vittorio e Montanti: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province ».

Poiché siamo ancora in attesa del parere della Commissione bilancio su queste proposte di legge, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che nella seduta di oggi ci limiteremo ad ascoltare la relazione e ad iniziare la discussione generale.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Mattarelli Gino, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io riferirò assai brevemente perché già nel corso dell'esame della proposta di legge Ingrao in sede referente ebbi a esprimere un parere, recepito poi nella proposta Bisaglia, presentata successivamente e che viene oggi discussa insieme con la prima. Convenni, cioè, sull'opportunità di un adeguamento della misura dell'indennità di carica a favore degli amministratori degli enti locali, in considerazione anche del maggior impegno che essi sono oggi costretti a dedicare alle amministrazioni stesse, dando così loro maggiore possibilità di svolgere la loro attività.

Nella proposta di legge Bisaglia è stato anche respinto il parere del Comitato ristretto che era stato nominato per l'esame della proposta Ingrao. È stata cioè modificata la misura dell'indennità prevista a favore dei sindaci, dei presidenti di amministrazione e degli assessori, aumentandola di percentuali in ogni caso mai superiori al 50 per cento della indennità prevista dalla legge del 1963. È stata anche introdotta una novità, che è quella di un gettone di presenza a favore dei consiglieri comunali di tutti i comuni, ed anche a favore degli assessori dei piccoli comuni che, secondo la vecchia legge, non avevano diritto all'indennità di carica.

La nostra Commissione deve oggi decidere se adottare un testo base, per poter procedere all'approvazione della legge. A me sembra che la proposta di legge Bisaglia (salvo alcuni errori contenuti nell'articolo 2) possa costi-

tuire almeno la base per la nostra discussione, secondo quanto aveva deciso il Comitato ristretto (mi appello a questo proposito ai colleghi dell'opposizione).

Mi riservo poi di entrare nel merito dei singoli articoli quando li esamineremo, anche perché mi sembra che la Commissione abbia già espresso un parere unanimemente favorevole circa l'opportunità dell'adeguamento della misura dell'indennità. Per quanto riguarda il gettone di presenza, tale innovazione era stata accolta dal Comitato ristretto, che era formato da rappresentanti di tutti i gruppi della Commissione.

PRESIDENTE. La questione della scelta del testo base per l'esame degli articoli si porrà al momento opportuno. Per ora la discussione generale è abbinata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LA BELLA. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni, dal momento che è presente il Sottosegretario, il quale dovrà poi esprimere il parere del Governo su queste proposte.

A me pare che la proposta Bisaglia — che sembra si voglia adottare come testo proposto dal Comitato ristretto — operi una discriminazione a sfavore dei piccoli comuni. Vorrei, perciò, che si riflettesse sulla necessità che per i comuni di cui all'articolo 1, numero 1), l'indennità venisse elevata a 20 mila lire. Infatti 15 mila lire sono pressoché un'elemosina, mentre il sindaco di un piccolo comune è impegnato quanto quello di uno grande, e a volte anche di più, ed ha meno collaboratori.

L'indennità per i comuni di cui al punto 2) dovrebbe essere elevata a 40 mila lire.

L'indennità prevista al numero 1) dell'articolo 2 dovrebbe poi essere portata da 1.000 a 2.000 lire, perché non sia l'equivalente del classico pacchetto di sigarette, ma qualcosa che veramente ripaghi del tempo perduto, mille lire non sono nemmeno la paga di una giornata di un terrazziere.

Un'ultima osservazione: l'articolo 5 stabilisce che la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità di carica prevista dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria; e che la deliberazione dei consigli comunali e provinciali che consentono le suddette indennità entro i limiti indicati dagli articoli 1, 2 e 3 sono soggette al solo controllo di legittimità del prefetto.

Quando si dice che la spesa ha carattere di spesa obbligatoria, io vorrei si aggiungesse che la relativa delibera ha validità fino alla

permanenza in carica degli amministratori ai quali si riferisce. Ciò perché, nella mia esperienza di amministratore, ho visto che le prefetture insistono perché ogni anno si torni a deliberare l'indennità allo stesso sindaco. Questo punto potrebbe essere stabilito una volta per tutte, in modo che non si debba tornare ogni anno a discutere anticipatamente di questa materia in sede di Consiglio che a volte, per un motivo o per l'altro, non ha la necessaria obiettiva serenità. Questo è un procedimento piuttosto umiliante, per il sindaco o per gli assessori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO